



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 26/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 luglio 2012, n. 70

Annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 191 del 11 luglio 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,987 MW sito nel Comune di Candela (FG)

Società: Margherita srl con sede legale in Foggia in via Napoli, 121 P.I. 03188710713.

Il giorno 10 luglio 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Margherita srl avente sede legale in Foggia, via Napoli, P.I. 03188710713 con nota prot. n. 38/7938 del 16/07/2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale di 9,987 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Candela (FG);
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 13295 del 03/12/2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14 gennaio 2010;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3158 del 10.03.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ha comunicato di aver concluso positivamente il procedimento.
- in data 11.07.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 230 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 9,987 MW, ubicato nel comune di Candela (FG) in località "Giardino" e delle seguenti opere connesse:
 - cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco fotovoltaico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21/01/2011, collegata in entra - esce dalla linea a 380 KV "Foggia - Candela";
 - in data 21.07.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 11 luglio 2011 n. 191 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 9,987 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Candela (Fg).

Rilevato che:

- con nota prot. n. 15301 del 23.12.2011 la società Solar Candela srl chiedeva di volturare in suo favore la determinazione n. 191 del 11/07/2011 avendo la stessa acquisito, a seguito di conferimento di ramo d'azienda, il relativo parco fotovoltaico;
- con nota del 09/01/2012 la Società Solar Candela srl, presentava:
 - dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore;
 - La comunicazione che l'inizio lavori sarebbe avvenuta in data 2.1.2012
 - fideiussioni a garanzia della realizzazione dell'impianto e a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi emessa da Crediconsumo spa riportante la dicitura "Intermediario finanziario iscritto nell'elenco Generale tenuto dalla Banca d'Italia al n. 34991 ai sensi dell'art. 106 T.U.B."; da un controllo sul portale telematico www.bancaditalia.it sezione vigilanza, al numero riportato da Crediconsumo spa risulta essere iscritto un mediatore creditizio.
- con nota prot. n. 987 del 01/02/2012 il servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo aveva richiesto, entro 30 giorni dal ricevimento, pena la declaratoria di decadenza di diritto dell'Autorizzazione Unica, di presentare nuove fideiussioni conformi a quanto richiesto dalla normativa in materia, specificando i requisiti che devono avere gli istituti emittenti.
- con nota prot. n. 1461 del 16/02/2012, la società Solar Candela Srl rappresentava che le fideiussioni prodotte risultavano pienamente conformi alla disciplina regionale poiché, come definito dalla prima sezione TAR Puglia Bari nella decisione 1200 del 29 luglio 2011, l'art. 4 comma 2 della L.R. 31 del 2008 prescrive la necessità di presentare genericamente delle fideiussioni.

Considerato che:

- la L.R. 31/2008 non richiede una specifica tipologia di fideiussione, che viene invece invece richiesta dalla D.G.R. 35/07 e cioè, bancaria o assicurativa (punto 2.3.6). Anche se, corrispondendo essa all'obbligo di rendere effettivo l'impegno del proponente alla realizzazione dell'impianto e, per quanto attiene al Comune, all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, condizioni, queste, a cui è espressamente subordinata l'autorizzazione e giustificate dall'interesse pubblico sottostante al recupero del territorio alla sua originale destinazione, ben può l'ufficio al fine di rendere effettivi impegni ed obblighi del proponente, la cui mancata attuazione si risolverebbe in un danno a carico della collettività, richiedere "garanzie" affidabili. Le linee guida nazionali, D.M. 10/09/2010, peraltro prevedono espressamente che la fideiussione, a garanzia degli impegni assunti, debba essere bancaria o assicurativa. In tal senso, e sino ad ora, l'ufficio ha ritenuto, sulla base di una prassi consolidata e della normativa vigente in materia di Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006, art. 75), di accettare anche fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., così come novellato dal D.Lgs. 141/2010 (sostanzialmente, allo stato, trattasi dei soggetti iscritti all'ex art. 107 del T.U.B.) e quindi a ciò autorizzati e sottoposti al controllo della Banca d'Italia, ritenendo, di fatto, tali garanzie idonee sotto il profilo dell'affidabilità, ma non anche da soggetti iscritti nell'elenco di cui all'ex art. 106. Le fideiussioni prodotte appaiono, del tutto inidonee in quanto emesse da soggetto nemmeno iscritto nell'elenco di cui all'attuale art. 106 del TUB novellato. In conclusione, ed allo stato, il fascicolo relativo alla determinazione dirigenziale di autorizzazione unica n. 191/2011e, risulta carente della seguente documentazione:
 - Polizza fideiussoria rilasciata dai soggetti autorizzati, come sopra individuati, in favore della Regione Puglia, a prima richiesta, a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
 - Polizza fideiussoria rilasciata dai soggetti autorizzati, come sopra individuati, in favore del Comune di Candela (FG), a prima richiesta, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, come disposto con delibera di G.R. n.35/ 07, aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.3.6 della medesima delibera di G.R. 35/07.

- Le polizze dovevano essere presentate con le caratteristiche di seguito riportate:
 - rilasciate da una banca o da un' assicurazione dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs. 141/ 2010) del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 - dovevano contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia -Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione; la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario; la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto della determinazione dirigenziale n. 191 del 11 luglio 2011 ai sensi della L.R. n. 31/2008 e conseguentemente di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, di detta determinazione contenente il rilascio alla società Margherita srl avente sede legale in Foggia alla via Napoli 121, P.I. 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

• un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 9,987 MW, ubicato nel comune di Candela (FG) in località “Giardino” e delle seguenti opere connesse:

- cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco fotovoltaico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21/01/2011, collegata in entra - esce dalla linea a 380 KV “Foggia - Candela”;

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Candela (FG).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 (sei) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
